

COMUNE DI CAREZZANO	Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 1	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ARTT. 41 E 55 DEL T.U. 267/2000)

L'anno **duemiladiciassette** addì 23 del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PRATI LUIGI	PRESENTE
ALVIGINI MARIO	PRESENTE
CANEGALLO STEFANO	PRESENTE
PICCININI SIMONA	PRESENTE
STERPI LOREDANA	PRESENTE
TAGLIAVINI TAMARA	PRESENTE
TAMBUSSI ANDREA	PRESENTE
TAMBUSSI CINZIA	PRESENTE
GUERNIER FRANCO	PRESENTE
FERRETTI STEFANO	PRESENTE
BELLO ANNA MARIA	PRESENTE

Totale presenti: 11

Totale assenti: 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Caviggia Dott. Gianfranco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PRATI LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI

Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

Tecnico - Procedurale: Favorevole

Il Segretario Comunale
CAVIGGIA Dr Gian Franco

Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

Regolarità contabile: Favorevole
Non comporta oneri
finanziari

Il Segretario Comunale
CAVIGGIA Dr Gian Franco

IL SIGNOR PRESIDENTE
riferisce

Il Consiglio comunale, in base al disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.

Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", è stata disciplinata tutta questa importante materia.

Con il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di "Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali"

Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sig. Presidente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Con il risultato della votazione riportato nel dispositivo

DELIBERA

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

GENERALITA'	RISULTATO ELETTORALE
TAMBUSSI ANDREA	176
PICCININI SIMONA	175
TAMBUSSI CINZIA	171
ALVIGINI MARIO	165
STERPI LOREDANA	161
CANEGALLO STEFANO	158
TAGLIAVINI TAMARA	158
FERRETTI STEFANO	124
BELLO ANNA MARIA	121
GUERNIER FRANCO	106

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO INOLTRE il disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Il Sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.»

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno Direzione Centrale delle Autonomie in data 30 giugno 1999, n. 3, che testualmente recita:

«Giuramento del sindaco.

Vengono prospettati a questo Ministero numerosi quesiti in ordine allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di governo per i sindaci neoeletti nella recente tornata elettorale. Da un più approfondito esame, rispetto a quello effettuato in occasione dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e reso noto con la circolare n. 9/97 del 31 maggio 1997, appare più conforme allo spirito della normativa sopracitata ritenere che i sindaci neoeletti assumano, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo. Come è noto, infatti, già la legge n. 81 del 1993 sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della sua proclamazione, doveva procedere alla nomina della giunta iniziando, quindi, a svolgere funzioni di particolare rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale. La legge n. 127 del 1997 ha poi modificato la disciplina sul giuramento prevedendo che lo stesso vada prestato dinanzi al Consiglio, e non più alla presenza del prefetto secondo la formula dettata dal T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957. Pertanto non vi è più ragione di collegare al giuramento l'assunzione della carica, così come era invece richiesto dalla previgente normativa. Non vi è più quindi il preesistente collegamento tra l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale del Governo e il giuramento reso di fronte al Prefetto, che rappresenta il Governo. Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al Consiglio comunale va

considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.»

Il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento;

IL SINDACO

Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, la seguente formula:

«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA»


Il Consiglio, unanime, ne prende atto.

Copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla Prefettura.

Con separata ed unanime votazione la presente è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Prati Dott. Luigi



Il Segretario Comunale
Caviggia Dott. Gianfranco




REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Caviggia Dott. Gianfranco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3, del T.U. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'134 comma 3, del T.U. 18.08.2000, n.267.

Li,

Il Segretario Comunale
Caviggia Dott. Gianfranco

